



130

N. R. Commissario

*per la liquidazione degli usi civici nella Campania e nel Molise
in Napoli*

Visti gli atti relativi ai demani del Comune di ~~Toro-~~
Letto il Decreto Commissariale del 12 marzo 1928 nel quale si nominava
a norma e per gli effetti degli art. 2 e 3 del Regio approvato con R.D.
26 febbraio 1928, istruttore-perito demaniale pel Comune di Toro l'ing.
Salvatore Amoroso-sostituito poi con successivo decreto del 4 gennaio
1933 dall'ing. Francesco Minervini-con l'incarico di procedere a rico-
gnizione e verifica del demanio S. Maria in Pandola o Bracciuolo della
estensione di circa tomoli seicento-
Atteso che è sorta preliminarmente contestazione sulla natura giuridica
del predetto fondo: in quanto, pubblicata la relazione istruttoria dello
ing. Minervini, il Comune con atto 14 agosto 1933 si è opposto alle con-
clusioni sulla demanialità della terra, sostenendone invece la natura
patrimoniale-
Che, prendendo in esame l'opposizione del Comune, si ritengono fondate le
ragioni addotte-
Invero, con Decreto del S.R.C. dell'11 aprile 1671, il fondo Ripitella fu
aggiudicato al Duca di Castropignano creditore degli eredi di Giovanni
Allegretti, cui il fondo si apparteneva: ed in seguito con atto del 16 di-
cembre 1692 fu venduto "franco e libero" dal Duca all'Università di Toro
per ducati 500-
Che, avendone pertanto il Comune documentato il privato acquisto, resta
solo a chiarire se il fondo stesso fosse o meno compreso nel territorio
di Toro, per indurne ^{o meno} l'esistenza degli usi, quale ~~anche~~ bene feudale, a
favore dei cittadini-
Ma dalle indagini esperite è risultato trattarsi di un feudo separato,

= 2 =

su cui deve escludersi l'esistenza originaria di usi, come che parte da una espressa concessione del Principe, con territorio distinto e confinante con beni dell'Università di Toro, nel cui feudo non era compreso (istrumento del 16 dicembre 1692). Nè poi i cittadini vi avevano mai acquistati gli usi civici per concessione del feudatario, in quanto in tutti gli antichi documenti mai ed in alcun modo si fa cenno di tali diritti-

L'istruttore Minervini conclude per la demanialità del latifondo sulla base di un'ordinanza Zurlo del 17 dicembre 1811 con la quale si affermava che il Comune non possedeva altro demanio feudale che quello in discussione acquistato nel 1692. Ma tale provvedimento, sia perchè allora non sorse e non fu decisa la contestazione, sia ancora perchè manca dell'avviso di due funzionari della Provincia, non ebbe mai alcun carattere giurisdizionale da fare oggi ostacolo alla dichiarazione di patrimonialità del fondo-

Atteso che infine, nel Comune di Toro non vi sono demani da sistemare: e pertanto, con le indagini compiute, possono ritenersi chiuse le operazioni demaniali nel predetto Comune-

D E C R E T A


Le operazioni demaniali nel Comune di Toro sono chiuse: risultando non esservi terre da sistemare o usi civici da liquidare.

Il presente decreto sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune di Toro.

Napoli 5 dicembre 1933. XII.

IL PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO

R. COMMISSARIO





Provincia di CAMPOBASSO

Comune di TORO

IL SEGRETARIO COMUNALE

anche su relazione del Messo

Rattarrelli Luigi

certifica

che la copia del decreto del R. Commissariato per la liquidazione degli
enti civici di Napoli, in data 9/10/1934, col quale vengono dichiarati
chiusi le operazioni amministrative in quest. Comune non essendo in corso la
liquidazione stessa da sistemare

è stata qui pubblicato mediante affissione a questo albo pretorio
~~e negli altri luoghi consueti del Comune.~~ Dal giorno 11 dicembre
1934 al giorno 19 gennaio 1935. Il corso di una settimana
affettiva che è stata prodotta

Dalla Residenza Municipale, il

22 GENNAIO 1935

IL SEGRETARIO

Visto: Il Podestà

Podestà

